



58019 – Porto S. Stefano, li 21/06/2010  
p.d.c. 2° Capo Np/Pn PINNA tel./ fax. 0564.812529 / 0564.813325  
e-mail [portosantostefano@guardiacostiera.it](mailto:portosantostefano@guardiacostiera.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Porto Santo Stefano

AI (VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE)

Sezione Tecnico/Amministrativa/Operativa

Indirizzo telegrafico CIRCOMARE Porto S.Stefano

Protocollo n. 5986 S.O./All. \_\_\_\_\_

**Argomento:** Ordinanza N° 107/2010 – datata 19.06.2010 – Comune di Grosseto –  
Disciplina Canale San Rocco di Marina di Grosseto.-

Si invia, in allegato, copia dell'Ordinanza n° 107/2010  
emessa in data 19.06.2010 da questo Ufficio Circondariale Marittimo,  
concernente l'argomento.

d'Ordine  
Il Capo Sezione  
1°M.Ilo Lgt. MARZO Luigi



ELENCO DISTRIBUZIONE ORDINANZA N. 107/2010 DEL 19/06/2010

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
58100 GROSSETO  
PREFETTURA  
58100 GROSSETO  
QUESTURA  
58100 GROSSETO  
MARIDIPART LA SPEZIA  
19100 LA SPEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO  
57123 LIVORNO  
REGIONE TOSCANA  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI  
VIA BARDAZZI 19/21  
50127 FIRENZE  
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI  
58100 GROSSETO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO  
58100 GROSSETO  
COMUNE  
58100 GROSSETO  
STAZIONE CARABINIERI  
58046 MARINA DI GROSSETO  
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA  
58100 GROSSETO  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
58100 GROSSETO  
UFFICI LOCALI MARITTIMI  
58015 ORBETELLO  
58018 PORTO ERCOLE  
58010 TALAMONE  
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
8012 ISOLA DEL GIGLIO  
**DELEGAZIONE DI SPIAGGIA**  
**58046 MARINA DI GROSSETO (P. P. Enti/Operatori locali)**

SOCIETA' MARINA DI SAN ROCCO S.P.A.  
PORTO TURISTICO NR. 16  
58046 MARINA DI GROSSETO

SEGRETERIA MEZZI NAVALI **SEDE**  
ALBO SALA OPERATIVA **SEDE**  
ALBO **SEDE**



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA  
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 – portosantostefano@guardiacostiera.it

**ORDINANZA n. 107 / 2010**

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- Visto** il Decreto Interdirettoriale emesso in data 03/07/2003 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 22/08/2003, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 31 del Codice della Navigazione, i limiti del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) lungo il canale San Rocco del Comune di Grosseto, località Marina di Grosseto, individuati all'altezza del ponte dei Cavalleggeri;
- Visto** il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112;
- Visto** il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Livorno, in data 20/11/2003 - ove viene richiamata da parte di questa Amministrazione Marittima la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 258, del 27/05/1992 - con la quale le Amministrazioni competenti in materia (Provincia e Comune di Grosseto) sono invitate a predisporre gli atti necessari per la previsione del punto di ormeggio nel Canale San Rocco;
- Vista** la nota n. 126167, in data 11/12/2002, del Comune di Grosseto, relativa alla regolarizzazione dei passaggi da e per il Canale San Rocco;
- Vista** la disposizione dirigenziale n. 8, in data 22/04/2003, del Comune di Grosseto;
- Vista** la nota n. 95134, in data 01/08/2008, del Comune di Grosseto, recante il parere favorevole riguardo all'installazione di una panna galleggiante a monte dell'area portuale;
- Vista** la disposizione dirigenziale n°7 del 15.06.2010 del Comune di Grosseto – Direzione Ambiente, con la quale si autorizza il Consorzio di Bonifica Grossetana ad eseguire le opere consistenti nella realizzazione di un sistema di intercettazione del materiale flottante in corrispondenza del Ponte dei Cavalleggeri sul Canale San Rocco;
- Accertato** lo stato di precarietà e fatiscenza dei pontili in legno ancora installati nel Canale San Rocco, precisamente nel tratto compreso tra il limite dell'area portuale ed il ponte dei Cavalleggeri;
- Ritenuto** necessario disciplinare **d'urgenza** l'utilizzo della zona demaniale marittima interessata, soprattutto sotto il profilo della pubblica incolumità, al fine di prevenire il verificarsi di danni alle persone e/o cose, anche a seguito di particolari problematiche causate dalla fenomenologia meteorologica che investe le caratteristiche idrauliche del Canale San Rocco;
- Viste** le proprie Ordinanze nn. 88/2003, 16 e 87/2004, 100/2006, 166/2008, relative al transito ed alla navigazione del tratto demaniale del Canale San Rocco;
- Visti** gli articoli 17, 30, 31, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - parte marittima;

**RENDE NOTO**

che, nelle more di ri-definire l'assetto della sola parte demaniale del Canale San Rocco, esattamente individuato tra il ponte dei Cavalleggeri e l'inizio dell'area portuale di Marina di Grosseto e persistendo la precarietà dei vecchi pontili in legno installati lungo le sponde nonché occorrendo arginare il transito di materiali lignei provenienti dall'attività di bonifica del Canale San Rocco, diretti nel porto di Marina di Grosseto,

**ORDINA**

**Art. 1 - (Pontili in abbandono)**

E' vietato l'accesso ed il transito pedonale, a qualsiasi titolo, sui pontili pericolanti e fatiscenti, citati in premessa.

#### **Art. 2 - (Divieto di ormeggio)**

Analogamente, è vietato l'ormeggio a qualsiasi tipo di unità ai vecchi pontili in legno.

Il predetto divieto è altresì esteso anche alla banchina di cemento confinante con il limite dell'area portuale (dopo la banchina "P").

#### **Art. 3 - (Interdizione della navigazione)**

Nel tratto demaniale del Canale San Rocco compreso tra il limite dell'area portuale di Marina di Grosseto (termine banchina "P") ed il Ponte dei "Cavalleggeri" (sponda nord e sud – spalle alla sorgente), in relazione alla crescente diminuzione di profondità del fondale, ed al pericolo costituito dalla possibilità di incrociare materiale sia di fondo che di superficie, è interdetta la navigazione.

Eventuali deroghe o concessioni potranno essere rilasciate di volta in volta, solo dall'Autorità Marittima che, previa valutazione delle motivazioni e delle caratteristiche dell'unità richiedente, valuterà la possibilità di consentire il transito.

#### **Art. 4 - (Panna galleggiante)**

La Società Marina San Rocco S.p.A., concessionaria dell'intera area portuale di Marina di Grosseto, è individuata come soggetto responsabile dell'installazione di una panna galleggiante al confine (a monte) dell'area portuale, con lo scopo di impedire lo scarico di materiale vario nell'area portuale, come evidenziato in **Fig. 1**, dell'allegato grafico della presente Ordinanza.

L'attrezzatura in questione dovrà possedere ogni compatibilità con le normative di riferimento, di carattere sia tecnico che ambientale.

Non dovrà essere precluso lo scorrimento delle acque sul canale stesso, ed il materiale che eventualmente si andrà ad accumulare dovrà essere adeguatamente e regolarmente rimosso, così da non produrre cumuli tali da ostacolare il deflusso delle acque stesse, e smaltito (se rifiuto) con le modalità previste dalla normativa vigente.

La società concessionaria dovrà comunque garantire l'immediato spostamento, in caso di urgenza, della suddetta panna galleggiante la quale dovrà essere dotata di idoneo dispositivo di illuminazione durante le ore notturne.

#### **Art. 5 - (Sistema intercettazione ponte Cavalleggeri)**

All'altezza del ponte dei Cavalleggeri, in prossimità con il confine dell'area demaniale marittima, verrà predisposto un sistema di intercettazione e raccolta dei materiali vegetali litoidi provenienti dall'attività di bonifica del Canale San Rocco, secondo lo schema riprodotto in allegato alla presente ordinanza (Fig. 2 e 3).

Il **Consorzio di Bonifica Grossetana** viene individuato come soggetto responsabile dell'installazione e del corretto utilizzo dell'impianto suddetto.

#### **Articolo 6 – (Prescrizioni)**

Il Comune di Grosseto ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le strutture interdette, nei vari punti di accesso, allo scopo di prevenire danni alle persone e/o alle cose.

La presente Ordinanza è da intendersi ai soli fini della tutela della pubblica incolumità nella zona demaniale marittima citata in premessa e della salvaguardia della vita umana in mare e tutela della sicurezza della navigazione e non esime gli Enti interessati dall'acquisire eventuali altre nulla osta / autorizzazioni previste da leggi e regolamenti in vigore.

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose e per eventuali forme di inquinamento che si dovessero verificare a seguito dei lavori in oggetto.

#### **Articolo 7 (Specifiche)**

La presente Ordinanza **sostituisce ed abroga le precedenti**:

1. n. 88, in data 30/06/2003;
2. n. 16, in data 05/03/2004;
3. n. 87, in data 23/06/2004;
4. n. 100, in data 20/06/2006;
5. n. 166, in data 21/08/2008.

**Articolo 8 – (Disposizioni finali)**

I contravventori alla presente ordinanza,


a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n° 171;



b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave illecito, a mente degli articoli 1161 e 1164, del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.portosantostefano.guardiacostiera.it](http://www.portosantostefano.guardiacostiera.it) .-

Porto Santo Stefano, 17 giugno 2010

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Federico GIORGI





Ufficio Circondariale Marittimo  
PORTO S. STEFANO

Allegato n. 1 all'Ord. n. 107/10  
del 19 giugno 2010

IL CAPO REGIONE  
1° Mrs Lgt. N. M. M. MARZO